

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, ALMIRANTE, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 6 luglio 1968

Estensione delle norme della legge 27 giugno 1961, n. 550, agli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il reclutamento nella disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale — già IV Forza armata dello Stato — veniva effettuato, a norma di legge, tra il personale della categoria in congedo che volontariamente desiderava far parte della Milizia volontaria sicurezza nazionale e che era dato disponibile, per le unità della Milizia stessa, dai distretti militari.

Tale personale — ufficiali, sottufficiali e truppa — era iscritto nei « quadri » della Milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e in virtù del regio decreto legislativo 20 agosto 1923, n. 1880, convertito in legge n. 473 del 1925 e successive modificazioni, e poteva essere chiamato in servizio, mediante cartolina precetto, per eventi bellici, ordine pubblico, calamità, istruzione, ecc., analogamente a quanto era previsto per il personale in congedo dell'esercito, marina e aviazione.

Il personale in parola, una volta chiamato alle armi, era considerato, a tutti gli effetti, in servizio militare e come tale soggetto al Regolamento di disciplina e al Codice penale militare (legge n. 831 del 1923). Di guisa che

esso va considerato fino alla data del 9 dicembre 1943 — sotto la quale fu sciolta la Milizia volontaria sicurezza nazionale — alla stregua del personale in congedo delle Forze armate tradizionali.

Invece, la vigente legislazione, segnata-mente il regio decreto legislativo 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge 17 maggio 1938, n. 886, ha riconosciuto — ai fini del trattamento di quiescenza per anzianità di servizio in favore del personale in congedo delle Forze armate tradizionali — il solo periodo di tempo trascorso nei reparti mobilitati della Milizia volontaria sicurezza nazionale in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione.

Il che, detto altrimenti, significa che il servizio continuativo retribuito reso nei comandi e unità della Milizia volontaria sicurezza nazionale in periodo di pace non viene in alcun modo valutato dalla vigente legislazione.

Attesa la dianzi rilevata corrispondenza del servizio militare reso nelle Forze armate tradizionali con quello prestato nella milizia,

ragioni di equità esigono che anche questo servizio sia valutato per il conseguimento del trattamento di quiescenza.

Al fine suddetto, abbiamo formulato la proposta di legge che vi sottoponiamo e che riconosce utile ai fini di pensione, in aggiunta al servizio reso nei reparti mobilitati, a norma della legge 17 maggio 1938, n. 886, anche quello reso dal personale proveniente dai « quadri » della Milizia in servizio continuativo retribuito. In tal modo verrà eliminata la lacuna esistente nella vigente normativa pensionistica, riservando agli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale lo stesso trattamento fatto al personale in congedo delle Forze armate tradizionali dalla legge 27 giugno 1961, n. 550, e precedenti.

In sintesi la presente proposta di legge vuole essere un provvedimento di giustizia e di uguaglianza di trattamento fra i cittadini, così come sancito e voluto dalla Costituzione, affermazione questa che ha sempre trovato consenso nelle dichiarazioni del Capo dello Stato — dei capi di Governo — nei programmi dei partiti.

Conseguentemente, tenuto conto delle particolari vicende subite dalla IV Forza armata in questione, il servizio potrà essere valutato solo fino al momento del suo scioglimento.

Resta fermo il principio che, per il personale di cui trattasi, una volta transitato nelle Forze armate di provenienza — in adempimento del regio decreto-legge 8 dicembre 1943, n. 16-B, il servizio trova idonea valutazione ai sensi della legge n. 550 del 1961.

Analogamente proponiamo che il periodo minimo, per conseguire il beneficio in discorso, sia di anni 14, mesi 6 e un giorno di servizio effettivamente prestato.

Per rendere, poi, meno gravoso l'onere finanziario derivante dall'approvazione della legge proposta chiediamo che la decorrenza della pensione abbia luogo dalla data della presentazione della domanda anziché, come prescrive la più volte citata legge n. 550, da data retroattiva. Seguendo poi l'orientamento della normativa intesa a favorire l'esodo del personale delle pubbliche amministrazioni e a concedere benefici pensionistici ai militari dell'Arma dei carabinieri richiamati e trattenuti durante la guerra 1940-1945 (legge 25 aprile 1957, n. 393), è sembrato opportuno proporre, in questa sede, a favore di coloro che rivestono la qualifica di combattente, una ulteriore riduzione di sette anni sui venti stabiliti dal testo unico approvato dal regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, rendendo in tal modo possibile il conseguimento della pensione al raggiungimento dei dodici anni, sei mesi e un giorno di servizio.

Di tale beneficio, ovviamente, si avvarrà insieme con i destinatari della presente proposta, anche il personale previsto dalla legge n. 550 del 1961.

Infine, poiché in sede di applicazione, la legge n. 550 del 1961, ha dato luogo a difficoltà interpretative, riteniamo opportuno chiarirne il significato con apposita disposizione.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, già nei « quadri » della disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale provenienti dal personale in congedo delle Forze armate tradizionali che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1943, è riconosciuto, come utile a pensione, in analogia a quanto dispone la legge 27 giugno 1961, n. 550, e precedenti, oltre al servizio prestato in reparti mobilitati della Milizia stessa, a norma della legge 17 maggio 1938, n. 886, anche quello reso in tempo di pace in servizio temporaneo retribuito (ufficiali) ed in servizio continuativo retribuito (sottufficiali e truppa) presso comandi e unità della disciolta IV Forza armata anteriormente al 10 giugno 1940.

Lo stato dei legionari richiamati dai « quadri » è analogo a quello dei militari richiamati dal congedo delle Forze armate tradizionali e, tale stato, cessa, per effetto dello scioglimento della Milizia volontaria sicurezza nazionale, alla data del 9 dicembre 1943.

Ove il personale di cui trattasi dopo aver transitato nelle Forze armate di provenienza — in adempimento del regio decreto-legge 8 dicembre 1943, n. 16-B, — abbia prestato servizio in dette Forze armate, tale servizio, trova idonea valutazione ai sensi della legge 27 giugno 1961, n. 550.

ART. 2.

Il diritto al trattamento ordinario di quiescenza spetta, al personale di cui all'articolo 1, sempreché al 9 dicembre 1943 — data di scioglimento della Milizia volontaria sicurezza nazionale — esso conti meno di 20, ma almeno 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo anche in più riprese sia nella Milizia volontaria sicurezza nazionale, sia nelle altre Forze armate.

ART. 3.

Nel caso che il personale di cui all'articolo 1 non rivesta lo stesso grado della Forza armata di provenienza, il trattamento di quiescenza sarà riferito al grado più elevato rivestito nelle due Forze armate.

ART. 4.

La pensione spettante, in virtù delle disposizioni della presente legge, è liquidata a decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione della relativa domanda di pensione. Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di reversibilità nel caso di decesso del « dante causa » avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

La domanda di pensione deve essere presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Per coloro che hanno il titolo di combattente, il periodo minimo di servizio effettivo è limitato a 12 anni, 6 mesi ed un giorno.

Il periodo di licenza di convalescenza, di prigionia di guerra e per degenza in luoghi di cura è valido ai fini del raggiungimento di tale periodo minimo. In aggiunta al limite minimo vanno computati gli eventuali anni di servizio riscattati, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550, le campagne di guerra e, infine, qualunque altro beneficio pensionabile.

ART. 7.

A chiarimento dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1961, n. 550, resta fermo il principio che la pensione di guerra è cumulabile con la pensione ordinaria di Stato o con qualsiasi altra pensione.

ART. 8.

All'onere di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.